

Milano, 4 dicembre 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 38/2017

**ROTTAMAZIONE BIS E APPROVAZIONE DEL D.L. 16.10.2017 N. 148 – PROROGA
SCADENZE**

Con un comunicato stampa del 1 dicembre 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 16.10.2017 n. 148 ovvero il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 con le modifiche anche nell’ambito della “Rottamazione delle Cartelle” approvato definitivamente dalla Camera dei deputati. Al proposito, il comunicato stampa rileva in sintesi che la scadenza del pagamento della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione precedentemente fissata al 30 novembre 2017 **è stata posticipata al 7 dicembre 2017** mentre il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018.

Si riportano qui di seguito le novità salienti emerse in sede di conversione in legge rispetto a quanto già esposto nella nostra precedente circolare n. 33 del 27 ottobre 2017, in particolare per quanto riguarda la proroga delle scadenze delle rate dei pagamenti della rottamazione.

1) Rottamazione – Prima adesione

E’ stata introdotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione prevista dal D.L. n. 193/2016.

Pertanto, il contribuente se vorrà accedere alla rottamazione dovrà presentare una apposita dichiarazione entro il 15.05.2018.

Entro il 30.06.2018 l’Agente della Riscossione comunicherà l’importo dovuto e le somme potranno essere versate in un numero massimo di 5 rate di uguale importo entro i mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

2) Regolarizzazione degli omessi versamenti D.L. 193/2016

Qualora il contribuente che si è avvalso della rottamazione ex D.L. 193/2016 ed abbia omesso o ritardato il pagamento di una rata in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 può versare le rate scadute ed omesse entro il 7 dicembre 2017 invece che il 30.11.2017, unitamente alla terza rata la cui scadenza era anch’essa del 30.11.2017, e sanare così la propria posizione debitoria.

Inoltre il termine per il versamento dell'altra rata originariamente previsto per aprile 2018 è stato posticipato al 31 luglio 2018. Resta invariata la rata scadente il 30 settembre 2018.

3) Regolarizzazione istanze 2016 respinte - Riammissione rottamazione DL 193/2016

I contribuenti che avevano in corso alla data del 24.10.2016 un piano di dilazione con Equitalia e non sono stati ammessi alla rottamazione in quanto non erano state tempestivamente pagate le rate dei piani stessi scadute al 31.12.2016, possono beneficiare della riammissione alla rottamazione presentando un'apposita istanza all'Agente della riscossione entro il 15.05.2018, invece che entro il 31.12.2017, e versare le somme dovute:

- (i) le rate scadute, in un'unica soluzione, entro luglio 2018
- (ii) il pagamento relativo alla definizione in non più di tre rate così suddivise:
 - per l'80%, due rate di pari importo, scadenti a ottobre e novembre 2018 (oltre agli interessi decorrenti dal 1° agosto 2018);
 - per il residuo 20%, l'ultima rata entro febbraio 2019.

La nuova norma prevede che entro il 30.06.2018 l'Agente della riscossione dovrà comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero delle rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4) Rottamazione carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

Così come già evidenziato nella nostra circolare n. 33 del 27.10.201, per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 è possibile presentare una apposita istanza entro il 15.05.2018.

Le somme dovute potranno essere versate in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, entro rispettivamente, i mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per effetto della presentazione della domanda di definizione da parte del contribuente, fino alla scadenza della prima o unica rata dovuta per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti successivamente alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

Cordiali saluti.